N. 00328/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00323/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 323 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Comune di Ripabottoni (Cb), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ruta, con elezione di domicilio in Campobasso, corso Vittorio Emanuele II, n. 23,

contro

Regione Molise e Agenzia Regionale di Protezione Civile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, sono domiciliate,

nei confronti di

- Comune di Provvidenti, in persona del Sindaco p. t., non costituitosi;
- Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del Sindaco p. t., limitatamente ai motivi aggiunti, non costituitosi;

per l'annullamento

dei seguenti atti: 1)la delibera di G.R. n. 608 del 2.10.2012, pubblicata il 16.10.2012 sul B.U.R.M., con la quale è stato approvato il <<*programma*

degli interventi cantierabili e non cantierabili riferito alle singole assegnazioni disposte dal C.i.p.e. con delibera n. 62/2011>>, predisposto dal Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, nella parte in cui assegna al Comune di Ripabottoni soltanto 15 milioni di euro, in luogo dei 33,751 già riconosciuti per le opere private con classe di priorità A, a valere sul fondo di 346,2 milioni di euro stanziati dal C.i.p.e. con la delibera n. 62/2011, per il cosiddetto <<*percorso ricostruzione*>>; 2)tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi; 3)se necessario, la delibera di G.R. n. 399 del 31.5.2010, con la quale è stata affidata alla Protezione Civile ogni attività connessa alla gestione post-emergenziale e post-commissariale; 4)la nota prot. n. 16778 datata 25.9.2012, con la quale è stato trasmesso il <<*programma degli interventi cantierabili e non cantierabili*>> del percorso-ricostruzione per il sisma 2002 e il programma stesso, allegato alla delibera G.R. n. 608/2012, nella parte in cui sono state immotivatamente decurtate al Comune ricorrente le somme già riconosciute da precedenti provvedimenti regionali; quanto ai motivi aggiunti del 30.1.2013, dei seguenti atti: 1)la delibera di G.R. n. 719 del 13.11.2012, depositata agli atti del giudizio in data 11.1.3013 e pubblicata al B.U.R.M. il 1°.12.2012; 2)tutti gli atti connessi, ivi incluso il documento istruttorio allegato, la relazione del Direttore di Area I – Regione Molise datata 31.10.2012, il verbale dell'incontro menzionato nella suddetta relazione tenutosi in Roma in data 8.10.2012 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la nota prot. n. 28519/12 datata 12.11.2012 del Presidente della Regione Molise;

Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché i motivi aggiunti e la memoria conclusiva del ricorrente Comune;

Visti l'atto di costituzione in giudizio, le tre memorie difensive e le note di deposito dell'Amministrazione regionale intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

I – Il Comune di Ripabottoni (Cb), rientrante nel cratere del sisma del 31 ottobre 2002, aveva ottenuto un finanziamento di euro 33.750.556,78 per opere private con classe di priorità A, nonché un ulteriore finanziamento di euro 6.178.431,60, per opere private con classe di priorità A-bis, la cui materiale erogazione veniva subordinata alla stipula di accordi di programma. Sennonché, la Regione riconosceva al ricorrente Comune un importo di 15 milioni di euro, dei quali 9,5 milioni già oggetto di precedenti decreti di finanziamento. Avendo comunicato alla Regione, in data 31.10.2012, una diffida a erogare i restanti 17 milioni di euro oggetto di accordo - diffida alla quale la Regione non ha risposto - il Comune ora insorge per impugnare i seguenti atti: 1)la delibera di G.R. n. 608 del 2.10.2012, pubblicata il 16.10.2012 sul B.U.R.M., con la quale è stato approvato il <<programma degli interventi cantierabili e non cantierabili riferito alle singole assegnazioni disposte dal C.i.p.e. con delibera n. 62/2011>>, predisposto dal Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, nella parte in cui assegna al Comune di Ripabottoni soltanto 15 milioni di euro, in luogo dei 33,751 già riconosciuti per le opere private con classe di priorità A, a valere sul fondo di 346,2 milioni di euro stanziati dal C.i.p.e. con la delibera n. 62/2011, per il cosiddetto <<percorso ricostruzione>>; 2)tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi; 3)se necessario, la delibera di G.R. n. 399 del 31.5.2010, con la quale è stata affidata alla Protezione Civile ogni attività connessa alla gestione post-emergenziale e post-commissariale; 4)la nota prot. n. 16778 datata 25.9.2012, con la quale è stato trasmesso il <<programma degli

interventi cantierabili e non cantierabili>> del percorso-ricostruzione per il sisma 2002 e il programma stesso, allegato alla delibera G.R. n. 608/2012, nella parte in cui sono state immotivatamente decurtate al Comune ricorrente le somme già riconosciute da precedenti provvedimenti regionali. Il Comune ricorrente deduce i seguenti motivi: violazione ed errata applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i., difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, violazione della delibera C.i.p.e. n. 62 del 3.10.2011, violazione degli artt. 1 e 12 della legge n. 241/1990 e s.m.i., violazione dell'art. 97 Cost., dei principi di buon andamento e del giusto procedimento, eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento dall'interesse pubblico e dalla causa tipica dell'atto, illegittimità derivata.

Con i motivi aggiunti del 30.1.2013, il ricorrente Comune impugna, altresì, i seguenti atti: 1)la delibera di G.R. n. 719 del 13.11.2012, depositata agli atti del giudizio in data 11.1.3013 e pubblicata al B.U.R.M. il 1.12.2012; 2)tutti gli atti connessi, ivi incluso il documento istruttorio allegato, la relazione del Direttore di Area I – Regione Molise datata 31.10.2012, il verbale dell'incontro menzionato nella suddetta relazione tenutosi in Roma in data 8.10.2012 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la nota prot. n. 28519/12 datata 12.11.2012 del Presidente della Regione Molise. Il Comune deduce le seguenti censure: violazione ed errata applicazione dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990, nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzione della Giunta Regionale, violazione della delibera C.i.p.e. n. 62 del 3.10.2011, violazione degli artt. 1 e 12 della legge n. 241/1990 e s.m.i., violazione dell'art. 97 Cost., dei principi di buon andamento e del giusto procedimento, eccesso di potere per illogicità manifesta,

contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento dall'interesse pubblico e dalla causa tipica dell'atto, illegittimità derivata.

Con successiva memoria, il ricorrente Comune ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce l'Amministrazione regionale intimata, deducendo – anche con tre successive memorie e con note di deposito - l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

All'udienza dell'8 maggio 2014, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso introduttivo è stato notificato soltanto al Comune di Provvidenti. I motivi aggiunti sono stati notificati ai Comuni di Provvidenti e di San Giuliano di Puglia. Sennonché, nella vicenda oggetto del ricorso e dei motivi aggiunti, rivestono posizione di controinteresse tutti i Comuni ed enti il cui finanziamento potrebbe risultare decurtato o ridotto, ove mai fosse implementato quello del Comune ricorrente, in caso di accoglimento del gravame.

III - Il Collegio ritiene, pertanto, necessario di ordinare l'integrazione del contraddittorio – mediante notifica di ricorso e motivi aggiunti - verso tutti gli enti pubblici territoriali, i cui interventi siano stati ritenuti cantierabili dalla pianificazione regionale attuativa del Molise, di cui all'impugnata delibera di G.R. n. 608/2012.

La notificazione – che potrà avvenire, alternativamente, nelle forme semplificate di cui all'art. 49 comma terzo, o all'art. 52, comma secondo, C.p.a., dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza, a cura del Comune ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ordina l'integrazione del

contraddittorio nelle forme e nei termini di cui alla motivazione.

Fissa l'udienza pubblica del 12 febbraio 2015 per il prosieguo.

Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio dell'8 maggio 2014, dal Collegio così composto:

Antonio Onorato, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

Luca Monteferrante, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)